

Incompatibilità assolute	Incompatibilità relative	Attività liberalizzate
<p>I docenti sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare attività commerciale, industriale e professionale • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative) • tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto) • svolgere attività in favore di un'altra amministrazione pubblica <p>L'incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l'ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l'attività ordinaria, ossia con l'insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività</p>	<p>Le incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico comprendono quelle attività che non rientrano nella incompatibilità assoluta e che possono essere svolte a seguito di autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Sono tali le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le libere professioni (così come lo svolgimento dell'attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico; • per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS). <p>Al fine di poter svolgere le citate attività, come detto, gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione al dirigente, che avvierà e concluderà il relativo procedimento autorizzatorio ... approfondisci</p> <p>Per la attività di avvocato leggi qui</p>	<p>Sono tali le attività che possono essere svolte senza l'autorizzazione del dirigente scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili • utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali • partecipazione a convegni e seminari • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate • incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita • attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

ad esso riferite). La verifica dell'eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell'ambito della procedura autorizzatoria.

Eccezioni

Non sono soggetti alle succitate incompatibilità i docenti con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l'ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che: l'attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso; l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Orizzontescuola.it